



COMUNE DI MUGGIÒ
Provincia di Monza e Brianza

NORME DI ATTUAZIONE

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE**

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA

Area Sviluppo del Territorio, Patrimonio ed Igiene Ambientale

Sindaco: Maria Fiorito

Assessore all'Urbanistica: Dott.ssa Elisabetta Radaelli

Responsabile Area Sviluppo del Territorio: Arch. Alberto Gnoni

Responsabile Ufficio Urbanistica: Arch. Manuela Antico

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico"

DGR 12 luglio 2002 n. 7/9776 "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"



SOMMARIO

1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
<i>ART. 1 FINALITÀ DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....</i>	<i>3</i>
<i>ART. 2 DEFINIZIONE DI INQUINAMENTO ACUSTICO.....</i>	<i>3</i>
<i>ART. 3 DEFINIZIONI TECNICHE.....</i>	<i>3</i>
<i>ART. 4 MISURE E CONTROLLI.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 5 REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO</i>	<i>8</i>
2. DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI.....	9
<i>ART. 6 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE APPARTENENTI A CLASSI ACUSTICHE</i>	<i>9</i>
<i>ART. 7 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E LIMITI NELLE RISPETTIVE FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA.....</i>	<i>12</i>
3. INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI.....	16
<i>ART. 8. NORME GENERALI.....</i>	<i>16</i>
<i>ART. 9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO</i>	<i>16</i>
<i>ART. 10. TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO.....</i>	<i>17</i>
<i>ART. 11. IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO</i>	<i>17</i>
4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE EDILIZIE ED URBANISTICHE.....	18
<i>ART. 12. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO</i>	<i>18</i>
<i>ART. 13. AUTOCERTIFICAZIONE</i>	<i>21</i>
<i>ART. 14. VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO</i>	<i>22</i>
<i>ART. 15. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....</i>	<i>23</i>
<i>ART. 16. PIANIFICAZIONE URBANISTICA.....</i>	<i>24</i>
5. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE	25
<i>ART. 17. CAMPO DI APPLICAZIONE.....</i>	<i>25</i>
<i>ART. 18. RUMORE PRODOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE.....</i>	<i>25</i>
<i>ART. 19. RUMORE PRODOTTO DA ATTIVITÀ SVOLTE ALL'APERTO</i>	<i>25</i>
<i>ART. 20. RUMORE DERIVANTE DA ATTIVITÀ DOMESTICHE E DA ABITAZIONI PRIVATE CON EFFETTI SULL'INTERNO E SULL'ESTERNO DELLE STESSE.....</i>	<i>25</i>
<i>ART. 21. LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO</i>	<i>26</i>
<i>ART. 22. CAMPANE.....</i>	<i>26</i>
6. AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE	27
<i>ART. 23. ATTIVITÀ TEMPORANEE.....</i>	<i>27</i>



ART. 24. <i>LIMITI ACUSTICI, ORARI E DEROGHE EVENTUALMENTE CONCEDIBILI ALLE ATTIVITÀ TEMPORANEE.</i>	28
ART. 25. <i>RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ TEMPORANEE RUMOROSE</i>	30
7. SANZIONI	31
ART. 26. <i>ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI</i>	31
ART. 27. <i>SUPERAMENTO DEI LIMITI DI IMMISSIONE E DI EMISSIONE</i>	31
ART. 28. <i>ESERCIZIO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE SENZA COMUNICAZIONE, AUTORIZZAZIONE O AL DI FUORI DEGLI ORARI AUTORIZZATI</i>	31
ART. 29. <i>IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI LOCALI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE, DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI</i>	31
ART. 30. <i>SCHIAMAZZI E RUMORI MOLESTI</i>	32
8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	33
9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	33



1. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Le presenti norme approvate in adempimento ai criteri emanati da Regione Lombardia in ottemperanza alla Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e alla Legge regionale 10 luglio 2001 n.13 "Norme in materia di inquinamento acustico", sono finalizzate a:

- stabilire le modalità di attuazione del Piano di Classificazione Acustica che ha attribuito ad ogni area del territorio comunale la propria classe acustica;
- disciplinare l'esercizio delle sorgenti fisse che possono produrre alterazione dell'ambiente conseguenti all'inquinamento acustico, delle attività rumorose temporanee e delle infrastrutture dei trasporti al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti;
- consentire l'attuazione, per quanto di competenza del Comune, della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.

La Classificazione Acustica del Territorio Comunale è soggetta a variazioni da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale quando, per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di aree esistenti, le caratteristiche di una o più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classi diverse. L'approvazione delle varianti alla Classificazione Acustica e alle presenti norme di attuazione della stessa seguono il procedimento amministrativo previsto nella D.G.R. 12 Luglio 2002 n. 7/9776.

ART. 2 DEFINIZIONE DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Ai fini delle presenti norme, si intende per inquinamento acustico, l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

L'inquinamento acustico qui considerato è quello derivante dalle sorgenti fisse, dalle sorgenti mobili e dalle attività temporanee.

ART. 3 DEFINIZIONI TECNICHE

Rumore

E' un suono che provoca una sensazione non piacevole. Per suono si intende una perturbazione di carattere oscillatorio che si propaga in un mezzo elastico, di frequenza tale da essere percepita dall'orecchio umano.

Sorgenti sonore fisse



Sono gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili

Sono tutte le sorgenti sonore non comprese nella precedente definizione.

Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della stessa, in corrispondenza di spazi occupati da persone e comunità.

Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

dB – decibel

È l'indice di una scala che misura la pressione sonora, cioè l'intensità del suono che viene valutato rispetto ad un livello di riferimento costituito dalla soglia di udibilità. Non è un'unità di misura assoluta, ma esprime il rapporto tra la quantità di energia misurata ed il livello di riferimento stabilito. La scala dei dB è logaritmica ed il livello di riferimento è di 20 µPa; pertanto ad ogni aumento di 3 dB corrisponde un raddoppio della intensità sonora. Le sorgenti sonore si caratterizzano per intensità sonora e frequenza e provocano effetti diversi sulle persone anche a causa della differente composizione spettrale e non solo per la loro diversa intensità.

Lp - Livello di pressione acustica

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log (p/p_0)^2 \text{ dB}$$

dove:

p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa);

p₀ è la pressione di riferimento che si assume a 20 µPa in condizioni standard.

Leq(A) - Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A"



Detto parametro rappresenta il livello di pressione sonora costante nel tempo avente lo stesso contenuto energetico del fenomeno osservato il cui livello è però variabile; in altre parole il L_{eq} rappresenta l'energia media del fenomeno acustico. E' espresso dalla seguente relazione:

$$L_{eq(A), T} = 10 \log [1/T] \int p_A^2(t)/p_0^2 * dt] \text{ dB(A)}$$

dove:

$p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma IEC 651).

p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento

T è l'intervallo di tempo

Il significato di curva di ponderazione "A" deriva dall'esigenza di misurare direttamente su un fonometro (strumento per la misurazione del rumore) il livello di pressione sonora così come percepito dall'uomo al fine di valutare una situazione di rischio uditivo o di disturbo.

Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A":

L_{AS} , L_{AF} , L_{AI} , esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" secondo le costanti di tempo *slow*, *fast*, *impulse*.

L(n)

Si definisce livello percentile L_n il livello che è stato presente o superato per un intervallo di tempo pari a n % del tempo di misura considerato. Esso fornisce l'indicazione del livello medio e della fluttuazione di livello.

L₁

Livello sonoro presente o superato per un intervallo di tempo dell'1% della misura. Serve ad individuare le sorgenti e le cause che originano i valori di punta, i quali sono da un lato quelli che hanno una forte influenza sul valore del livello equivalente rilevabile e dall'altro sono le maggiori cause del disturbo e di degrado ambientale in aree urbane, dove il rumore da traffico è nettamente prevalente.

L₁₀

Livello sonoro presente o superato per un intervallo di tempo del 10% della misura. Questo parametro risulta utile ad eseguire una analisi del rumore prodotto dal traffico veicolare; in particolare evidenzia la consistenza del passaggio di mezzi pesanti. **L₉₅**

Livello sonoro presente o superato per un intervallo di tempo del 95% della misura, in sintesi il parametro rappresentante il rumore di fondo. In altre parole **L₉₅** rappresenta in maniera normalizzata i livelli sonori minimi più frequenti che caratterizzano un determinato clima sonoro oppure, detto più semplicemente, rappresenta la sonorità dell'ambiente quando non transitano sorgenti mobili e non sono attive sorgenti fisse.

Δ (L₁₀ - L₉₀)



La differenza tra i valori di $L_{10} - L_{90}$ risulta indicativa della variabilità della rumorosità nel periodo di misura.

Livello di rumore residuo - L_r

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

Livello di rumore ambientale - L_a

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come precedentemente definito) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

Livello differenziale di rumore - L_d

Differenza tra il livello $L_{eq(A)}$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

Livello di rumore corretto - L_c

È definito dalla relazione:

$$L_c = L_a + K_I + K_T + K_B$$

dove $K_I=3$, $K_T=3$ e $K_B=3$ sono dei fattori correttivi espressi in dB(A) che devono essere addizionati al valore di livello di rumore ambientale qualora si individuano componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli L_{AImax} e L_{ASmax} per un tempo di misura adeguato.

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo

Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:

L'evento è ripetitivo;

La differenza tra L_{AImax} e L_{ASmax} è superiore a 6 dB; la durata dell'evento a -10 dB dal valore L_{AFmax} è inferiore a 1 s. L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno. La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello LAF effettuata durante il tempo di misura. Il valore di L_{Aeq} viene incrementato di un fattore K_I così come definito al punto 15 dell'allegato A del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.



Riconoscimento di componenti tonali di rumore

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative. L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20 kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB. Si applica il fattore di correzione K_T come definito al punto 15 dell'allegato A del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998, soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO 266:1987.

Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo K_T nell'intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 20 kHz, si applica anche la correzione K_B così come definita al punto 15 dell'allegato A del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

Tempo di riferimento - T_r

È il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è, di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

Tempo di osservazione - T_o

È un periodo di tempo compreso in T_r nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

Tempo di misura T_m

All'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_m) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

ART. 4 MISURE E CONTROLLI

Il Comune esercita le funzioni amministrative di controllo del rispetto dei limiti acustici stabiliti dalla suddivisione in classi acustiche del territorio (Classificazione Acustica). È facoltà del Comune



avvalersi, nelle operazioni di controllo e di rilevazione, della consulenza di tecnici qualificati e competenti in acustica ambientale, iscritti nell'elenco regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447.

Le rilevazioni possono essere richieste, a titolo di supporto tecnico, al personale del Dipartimento A.R.P.A. territorialmente competente.

Le modalità tecniche di misurazione sono stabilite dall'allegato B del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

ART. 5 REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il Comune di Muggiò valuterà la necessità di redigere e adottare uno o più piani di risanamento acustico del proprio territorio nei casi di superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 oltre che recepire i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, dalla Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 Novembre 2000 "*Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore*". Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano urbano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano di Governo del Territorio e dei piani di risanamento acustico presentati dalle imprese.



2. DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

ART. 6 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE APPARTENENTI A CLASSI ACUSTICHE

La Classificazione Acustica del territorio comunale prevede la suddivisione del territorio in sei classi acustiche (denominate I, II, III, IV, V, VI), secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991, dalla Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e dalla D.G.R. 12 Luglio 2002, n. 7/9776.

L'approvazione della Classificazione Acustica è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze attribuite allo stesso dal D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.

I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono stabiliti dalle tabelle B e C allegate al D.P.C.M. 14 Novembre 1997.

I **Valori limite di immissione**, definiti dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997, misurati in prossimità dei ricettori, possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata dal Comune.

TABELLA B. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Tali valori si riferiscono al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.



TABELLA C. VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

I limiti possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore competente.

Valori limiti di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- se riferiti ad un ora, i valori della tabella C aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno, e cioè:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	60	45
II - Aree prevalentemente residenziali	65	50
III - Aree di tipo misto	70	55
IV - Aree di intensa attività umana	75	60
V - Aree prevalentemente industriali	80	65
VI - Aree esclusivamente industriali	80	75

- se relativi ai tempi di riferimento, quelli della Tab. C.



Il tempo a lungo termine TL rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali. Si tratta in generale di un periodo annuale, ma potrebbe anche riguardare un periodo stagionale di alcuni mesi.

Valori limite di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio, e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

TABELLA D. VALORI DI QUALITÀ

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Per tutte le classi acustiche, ad eccezione della VI, oltre ai limiti assoluti di immissione ed emissione, si applicano i “**limiti differenziali**” ovvero la differenza massima ammissibile tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale) corrisponde a:

- 5 dB(A): periodo diurno (06-22)
- 3 dB(A): periodo notturno (22-06).

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi con le modalità tecniche stabilite dall'allegato B del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.

Il limite differenziale non si applica:

- agli impianti “a ciclo produttivo continuo”;
- alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;



- alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno.

ART. 7. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E LIMITI NELLE RISPETTIVE FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA

L'inquinamento acustico originato dalle infrastrutture dei trasporti stradali è normato dal D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142 "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare*".

Definizioni

Infrastruttura esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto. Ai fini dell'applicazione dei limiti sono considerati struttura esistente: gli ampliamenti in sede, l'affiancamento di infrastrutture stradali, le varianti.

Strada nuova: è una strada per la quale alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142 (16 giugno 2004), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Italiana n. 127 del 1 giugno 2004, non era ancora stato approvato il progetto di realizzazione.

Ambiente abitativo: ogni ambiente destinato alla permanenza di persone o comunità e utilizzato per le diverse attività umane.

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa: aree naturalistiche, parchi, aree destinate ad attività ricreative, aree territoriali edificabili.

Centro abitato: insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, secondo quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs 30 Aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

Fascia di Pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Campo di applicazione

Si applica alle infrastrutture:



- A – Autostrade
- B – Strade extraurbane principali
- C – Strade extraurbane secondarie
- D – Strade urbane di scorrimento
- E – Strade urbane di quartiere
- F – Strade locali

Per tali sorgenti di rumore, non si applicano i valori limite di emissione, i valori limite di attenzione e i valori limite di qualità.

I valori limite di immissione sono verificati nei punti di maggiore esposizione e riguardano il solo rumore della/e infrastruttura/e stradale/i.

Fasce di pertinenza acustica

Infrastrutture nuova realizzazione (m)		Infrastrutture esistenti (m)		
		Tipo fascia A		Tipo fascia B
A	250	A	100	150
B	250	B	100	150
C ₁	250	C _a	100	150
C ₂	150	C _b	100	50
D	100	D _a	100	
		D _b	100	
E	30	E	30	
F	30	F	30	

Limiti di immissione per nuove infrastrutture

Nella fase progettuale per la realizzazione di nuove infrastrutture devono essere individuati dei corridoi progettuali che possano garantire la miglior tutela dei recettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

I limiti in vigore dal 16 giugno 2004 sono riportati nella seguente tabella.

LIMITI DI LEGGE PER LE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Tipo di strada	Sottotipi	Ampiezza di fascia (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada		250	50	40	65	55
B extraurbana principale		250	50	40	65	55
C extraurbana secondaria	C ₁	250	50	40	65	55
	C ₂	150	50	40	65	55



Tipo di strada	Sottotipi	Ampiezza di fascia (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
D urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tab. C, DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane			
F locale		30				

*per le scuole vale solo il limite diurno

Limiti di immissione per infrastrutture esistenti e assimilabili

I limiti per le infrastrutture esistenti devono essere conseguiti con le modalità di cui al D.M. 29 novembre 2000. Sono prioritari gli interventi nelle aree con presenza di scuole, ospedali, case di cura, case di riposo, poste in fascia A. Le attività di risanamento nella fascia B o all'esterno di tale fascia devono essere armonizzate con i piani comunali.

Limiti per le infrastrutture esistenti sono indicati nella tabella seguente.

LIMITI DI LEGGE PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI ESISTENTI

Tipo di strada	Sottotipi	Ampiezza di fascia (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C extraurbana secondaria	C _a	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	C _b	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D urbana di scorrimento	D _a	100	50	40	70	60
	D _b	100	50	40	65	55
E urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tab. C, DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane			
F locale		30				

*per le scuole vale solo il limite diurno

Interventi



Il rispetto dei valori sopra indicati è verificato a 1 m dalla facciata dell'edificio. Se i limiti previsti non sono tecnicamente conseguibili, si devono garantire i seguenti valori:

- 35 dB(A) notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) notturno per altri ricettori;
- 45 dB(A) diurno per le scuole.

Tali valori devono essere valutati all'interno dell'abitazione, nel centro stanza, a finestre chiuse e a 1,5 m dal pavimento. I livelli di rumorosità all'interno delle abitazioni sono "valutati", ossia la loro determinazione non deve necessariamente procedere con le modalità previste dal D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", con un monitoraggio dei LAeq rilevati 24 ore al giorno per una settimana. Tale metodologia di rilevamento prevista per le misurazioni in esterno non può per ovvie ragioni essere condotta in un locale di un insediamento residenziale occupato.

Interventi al ricettore

Gli eventuali interventi al ricettore saranno attuati sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministeri della Salute e delle Infrastrutture dei Trasporti, ad oggi ancora non emanate.

Risanamento a carico del titolare

In caso di realizzazione di nuovi insediamenti in fascia di pertinenza acustica di infrastrutture esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti previsti dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142, sono a carico del titolare del titolo edilizio abilitativo, se rilasciato dopo il 16 giugno 2004.

Per le nuove infrastrutture, gli ampliamenti in sede, gli affiancamenti e le varianti, gli interventi di mitigazione del rumore sono a carico del titolare del titolo edilizio abilitativo, se rilasciato dopo l'approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura, e devono considerare solo la protezione della quota di rumore che riguarda la parte della costruzione eccedente i 4 m di quota.



3. INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

ART. 8. NORME GENERALI

Fatte salve le disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevenire episodi di inquinamento acustico e compatibilmente con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio, i nuovi insediamenti artigianali/industriali di norma non sono ammessi nelle classi I e II, tranne deroga per le attività i cui impianti di servizio (compressori, impianti di aspirazione, impianti refrigeranti, centrali termiche, ecc.) e impianti produttivi, non siano causa di emissioni sonore in grado di modificare significativamente il clima acustico della zona.

Gli insediamenti industriali e artigianali esistenti all'interno delle classi I, II e III, IV devono valutare le proprie emissioni acustiche e, qualora necessario, presentare un piano di risanamento acustico da predisporre ai sensi dell'art. 15 della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di immissione e di emissione ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale. Il Comune può favorire e promuovere la delocalizzazione di insediamenti produttivi verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.

ART. 9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

Le modalità di redazione dei piani di risanamento acustico sono quelle previste dalla D.G.R. 16 Novembre 2001, n. 7/6906; in particolare i piani stessi dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
- la tipologia di attività;
- la zona di appartenenza secondo la Classificazione Acustica del territorio comunale, nonché la classificazione urbanistica definita dal PGT;
- il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;



- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
- i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale.

La relazione tecnica allegata al Piano di risanamento dovrà essere corredata da allegati grafici, previsti dalla D.G.R. 16 Novembre 2001, n. 7/6906, con indicata la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore e la posizione dei recettori potenzialmente disturbati. Dovranno inoltre essere valutati, con metodo previsionale, i benefici attesi dall'intervento di risanamento.

ART. 10. TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13, il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento delle imprese è pari a 30 (trenta) mesi dalla data di presentazione del piano stesso.

Entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori di bonifica acustica deve esserne data notizia da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa al Comune.

ART. 11. IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996 (19 Marzo 1997), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Italiana n. 52 del 4 Marzo 1997, che operano nelle zone non esclusivamente industriali (classi dalla I alla V), non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997.

Ai sensi dell'articolo 3.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, per i nuovi impianti a ciclo produttivo continuo, il rispetto del limite differenziale è condizione necessaria per l'ottenimento di titolo abilitativo edilizio e titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.



4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE EDILIZIE ED URBANISTICHE

ART. 12. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del titolo edilizio abilitativo all'edificazione, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla classe acustica di riferimento come indicato al successivo articolo 13.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, deve essere consegnata un'idonea documentazione di previsione di impatto acustico, presentata secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 (dichiarazione presentata sotto propria responsabilità personale) ai fini dell'ottenimento di titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di edifici da adibire a:

- nuovi impianti industriali e/o artigianali;
- impianti sportivi;
- impianti ricreativi (discoteche e similari);
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari e impianti rumorosi;
- postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

La valutazione di impatto acustico costituisce, inoltre, parte integrante delle istanze o segnalazioni per l'ottenimento di titolo abilitativo all'esercizio di attività produttiva, commerciale e/o di somministrazione alimenti e bevande, anche nei casi di sub-ingresso in proprietà o in gestione. Ogni modifica dell'esercizio delle attività che possa alterare il clima acustico (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifica di macchinari, impianti tecnologici, introduzione diffusione musicale) è soggetta a presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico aggiornata.

Ai sensi dell'articolo 8 comma 2, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 sono tenuti a predisporre un'idonea documentazione di impatto acustico i soggetti titolari di progetti relativi alla realizzazione, alla modifica e al potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, eliporti, aviosuperfici;
- strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al D. Lgs 30 Aprile 1992, n. 285;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui al presente articolo, le attività a bassa rumorosità di seguito elencate,

1. Attività alberghiera.



2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.



39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

Fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della D.G.R. 10 gennaio 2014 – n.X/1217. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2 citato.

Per le attività diverse da quelle indicate nel comma precedente le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale ovvero, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale come previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della L.R. 13/01, con le modalità previste dalla D.G.R. 8 Marzo 2002, n. VII/8313 coordinata con la D.G.R. 10 gennaio 2014 – n.X/1217. La documentazione di previsione di impatto acustico, completa di cartografia e planimetrie orientate dei luoghi, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività in progetto, stimando con modalità previsionali le possibili modificazioni della situazione acustica riscontrabile nella zona e presso i potenziali recettori sensibili, ante operam.



L'installazione di ogni altro impianto industriale o civile le cui emissioni acustiche possano determinare alterazioni significative della sonorità dell'ambiente esterno e degli ambienti confinati, è soggetta a preventiva valutazione previsionale di impatto acustico.

ART. 13. AUTOCERTIFICAZIONE

La documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge Regionale 10 Agosto 2001 n. 13, può essere proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, art. 1, lettera h, ed art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445).

Il documento di autocertificazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- Indicazione della tipologia di attività (settore chimico, meccanico, tessile, ecc), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, ecc.);
- Descrizione dei cicli tecnologici degli impianti, delle apparecchiature, con riferimento alle sorgenti di rumore presenti, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi;
- Classificazione Acustica dell'area in base alla Classificazione Acustica approvata dal Comune o, in assenza di questa, in base alla classificazione provvisoria prevista dall'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 Marzo 1991;
- Descrizione della situazione acustica preesistente, anche con informazioni di carattere qualitativo e descrittivo;
- Distanza degli insediamenti abitativi più vicini all'attività;
- Assenza di sorgenti acustiche che possono determinare alterazioni della sonorità dell'ambiente esterno e degli ambienti confinati.

Per quanto riguarda circoli privati e pubblici esercizi come indicato dalla D.G.R. 10 gennaio 2014 – n.X/1217, la documentazione di previsione di impatto acustico in forma di autocertificazione potrà essere presentata nei seguenti casi (le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate):

Caso 1

- a. Apertura dopo le 6:00.
- b. Chiusura non oltre le 22:00.
- c. Non viene effettuato DJ Set.
- d. Non viene effettuata musica Live.
- e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

Caso 2

- a. Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale.
- b. Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale.



- c. Non viene effettuato DJ Set.
- d. Non viene effettuata musica Live.
- e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

Caso 3

- a. Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer.
- b. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
- c. Non viene effettuato DJ Set.
- d. Non viene effettuata musica Live.
- e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- f. Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 dB(A).
- g. Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 24:00.

ART. 14. VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere ad elevato impatto acustico ossia aeroporti, eliporti, discoteche, impianti sportivi, ferrovie e strade di tipologia A, B, C, D, E e F, impianti ricreativi, circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi.

La relazione, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto con decreto regionale come previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della L.R. 13/01 e deve contenere:

- descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata al nuovo insediamento;
- individuazione e descrizione delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurati nell'area;
- informazioni sulla disposizione spaziale dell'edificio, sulla sua destinazione d'uso, sulla collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi;
- descrizione dei requisiti acustici degli edifici in progetto e dei loro componenti;



- descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento;
- valutazioni relative alla compatibilità acustica dell'insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area e se la stessa è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore.

Per le aree non ancora edificate, interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 6 e 7 delle presenti norme, sono a carico del titolare del titolo edilizio abilitativo.

Per tutti i recettori sensibili non inseriti in classe I, come previsto dal punto 6 dell'allegato alla D.G.R. n. 7/9776 del 2002, la protezione acustica, qualora necessaria, potrà essere ottenuta attraverso interventi passivi sugli edifici.

ART. 15. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

La documentazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio per nuove costruzioni e ristrutturazioni (dove per ristrutturazione si intende il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici, delle facciate esterne, verniciatura esclusa) deve contenere, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13 e del Vigente Regolamento Locale d'Igiene una relazione o una dichiarazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto dei valori limiti delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 Dicembre 1997, per la realizzazione di edifici adibiti a:

- residenze o assimilabili;
- uffici e assimilabili;
- alberghi e pensioni o assimilabili;
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

Le istanze dei titoli edilizi abilitativi per la realizzazione di nuovi edifici produttivi non sono soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, ma da una relazione sulle caratteristiche acustiche di emissione redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Gli uffici comunali competenti, in fase di rilascio del certificato di agibilità, possono richiedere una valutazione strumentale del rispetto dei valori limite suddetti, effettuate in conformità all'allegato A del D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 e alle norme tecniche UNI EN ISO 16283-1:2014 e UNI EN ISO 717-1.



ART. 16. PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Nella definizione di nuove destinazioni d'uso delle aree territoriali devono essere considerate le fonti d'inquinamento acustico presenti o previste, in modo da prevederne gli effetti e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

Ad ogni adozione di Piano di Governo del Territorio o di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, il Comune provvede a modificare la Classificazione Acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla D.G.R. del 12 Luglio 2002 n. 7/9776 e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

Tutti i Piani attuativi delle previsioni dello strumento urbanistico generale devono essere corredati valutazione previsionale del clima acustico come sopra descritta o in base al caso specifico da idonea documentazione in materia acustica, che attesti la conformità degli interventi alla Classificazione Acustica delle zone in cui questi vengono realizzati.



5. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 17. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme di attuazione disciplinano le competenze comunali in materia di inquinamento acustico in base alla normativa vigente, escludendo le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del c.p.p. Sono escluse anche le vertenze tra privati, regolate dall'art. 844 c.p.c.

ART. 18. RUMORE PRODOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei valori limite assoluti di immissione previsti per la zona, e dei limiti stabiliti dal D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142, per le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture, il rumore prodotto dal traffico veicolare stradale è verificato in prossimità della facciata e con il microfono posto ad un'altezza pari a quella del primo piano degli edifici prospicienti la sede stradale. Nel caso in cui non siano presenti edifici, le misure vengono effettuate a distanza di due metri dal limite della carreggiata e con il microfono posto a 4 m di altezza dal piano campagna.

Gli accertamenti sono disposti dal Comune e sono effettuati dal Dipartimento ARPA territorialmente competente o da un tecnico competente in acustica ambientale specificamente incaricato dal Comune.

ART. 19. RUMORE PRODOTTO DA ATTIVITÀ SVOLTE ALL'APERTO

Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, commerciale, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore.

Il Comune può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare attività temporanee in deroga a quanto stabilito dal regolamento di Polizia Urbana, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

ART. 20. RUMORE DERIVANTE DA ATTIVITÀ DOMESTICHE E DA ABITAZIONI PRIVATE CON EFFETTI SULL'INTERNO E SULL'ESTERNO DELLE STESSE

Negli edifici a destinazione residenziale è facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale. Le stesse comunque non devono essere effettuate prima delle ore 8.00 e dopo le ore 22.00.

In detti fabbricati sono permesse attività potenzialmente rumorose che abbiano carattere occasionale, se svolte da privati, a titolo di passatempo, hobby, o manutenzione periodica. Le stesse



dovranno essere svolte nell'ambito degli orari di cui al comma precedente e nel rispetto dei regolamenti condominiali.

Ai dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, e a bordo degli autoveicoli, non si applicano i limiti delle presenti norme, ma la durata della loro emissione sonora non deve essere superiore ad un periodo massimo di 15 minuti.

ART. 21. LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

I luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo siti in strutture fisse, all'aperto o al chiuso, sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 2, del D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n. 215, effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello stesso D.P.C.M. e s.m.i..

ART. 22. CAMPANE

Il suono delle campane è escluso dall'ambito di applicabilità delle presenti norme.



6. AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE

ART. 23. ATTIVITÀ TEMPORANEE

Si definisce “temporanea” qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili.

È sottoposto a preventiva autorizzazione lo svolgimento delle seguenti attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico:

- cantieri edili e stradali;
- manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi;
- feste popolari, patronali effettuate all’aperto;
- luna park e circhi;
- manifestazioni effettuate all’aperto;
- concerti all’aperto;
- annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli circolanti;
- utilizzo di macchine agricole nel periodo notturno;
- spettacoli pirotecnici.

Fatte salve le normali procedure di istanza o segnalazione previste per i singoli procedimenti dalle normative di settore, la richiesta di autorizzazione alle emissioni sonore in deroga ai limiti di emissione previsti per legge è presentata in carta semplice all’ufficio preposto del Comune prima dell’inizio dell’attività e corredata da una relazione illustrativa contenente:

- i contenuti e le finalità dell’attività;
- la durata dell’attività;
- il periodo diurno o notturno in cui si svolge l’attività;
- la caratterizzazione urbanistica della zona circostante l’area dove si svolge l’attività e l’individuazione dei recettori sensibili (abitazioni) potenzialmente più esposti alle immissioni rumorose della stessa.

Nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, occorre quantificare l’eventuale incremento di traffico veicolare indotto dall’attività.

I cantieri edili e stradali aperti per conto del Comune, nonché le manutenzioni del verde pubblico appaltate dal Comune, non sono sottoposte all’autorizzazione di cui ai commi precedenti. Le attività temporanee elencate al comma 1, che risultino prive di autorizzazione, sono immediatamente sospese dal Comune.



**ART. 24. LIMITI ACUSTICI, ORARI E DEROGHE EVENTUALMENTE
CONCEDIBILI ALLE ATTIVITÀ TEMPORANEE.**

Per ciascuna attività a carattere temporaneo gli orari entro cui è concessa l'attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi sono disciplinati dal vigente regolamento di Polizia Urbana, nella tabella seguente vengono riportati gli eventuali limiti derogabili.



LIMITI PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE

ATTIVITÀ	DEROGA AGLI ORARI	LIMITE DIFFERENZIALE DIURNO 5 DB(A)	LIMITE DIFFERENZIALE NOTTURNO 3 DB(A)	LIMITI DI ZONA*
1. Cantieri edili e stradali	Derogabile su richiesta In periodo diurno e solo per lavorazioni non rumorose	Derogabile su richiesta	Nessuna deroga	Derogabile su richiesta
2. Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi	Derogabile su richiesta	Derogabile su richiesta	Nessuna deroga	Derogabile su richiesta
3. Luna park	NO	Derogabile su richiesta	Nessuna deroga	Derogabile su richiesta
4. Circhi	NO	Derogabile su richiesta	Nessuna deroga	Derogabile su richiesta
10. Manifestazioni politiche, religiose e culturali	SÌ	Derogabile su richiesta	Nessuna deroga	Derogabile su richiesta
11. Feste popolari, sagre	SI	Derogabile su richiesta	Derogabile su richiesta	Derogabile su richiesta
12. Mercati e vendite ambulanti	SÌ La richiesta deve essere accompagnata da idonea documentazione	Derogabile su richiesta	Nessuna deroga	Derogabile su richiesta
13. Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli	SI	Derogabile su richiesta	Nessuna deroga	Nessuna deroga
14. Utilizzo di macchine agricole	NO	Derogabile su richiesta	Nessuna deroga	Nessuna deroga

*Il rispetto del limite di zona deve essere valutato considerando l'emissione acustica generata complessivamente dall'attività durante il tempo di esercizio, rapportata all'intero tempo di riferimento notturno o diurno con le modalità di cui al Decreto Ministero Ambiente 16 marzo 1998 all. B punto 2 lettera b).

I cantieri edili sono tenuti ad utilizzare macchinari recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D. Lgs 4 Settembre 2002, n. 262.



ART. 25. RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE

L'Ufficio competente, preposto al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività temporanee rumorose, anche in deroga al rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, verifica i titoli abilitativi edilizi nel caso di cantieri edili, la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. Verifica inoltre che l'attività temporanea, per cui si chiede autorizzazione, non risulti incompatibile con il contesto sociale e urbanistico e con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata.

L'autorizzazione contiene le prescrizioni relativamente a:

- limiti derogati;
- orari entro cui effettuare l'attività;
- precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico.

Nessuna delle attività di cui all'articolo 23 può essere intrapresa senza l'autorizzazione prevista dal presente articolo.



7. SANZIONI

ART. 26. ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale (art. 10, comma 1, Legge 26 Ottobre 1995 n. 447).

La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (art. 10, comma 3, Legge 26 Ottobre 1995 n. 447).

ART. 27. SUPERAMENTO DEI LIMITI DI IMMISSIONE E DI EMISSIONE

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i limiti di immissione e di emissione di cui alla normativa vigente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 (art. 10, comma 2, Legge 26 Ottobre 1995 n. 447).

ART. 28. ESERCIZIO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE SENZA COMUNICAZIONE, AUTORIZZAZIONE O AL DI FUORI DEGLI ORARI AUTORIZZATI

Chiunque eserciti una delle attività di cui all'articolo 23 senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti è punito con sanzione amministrativa per inosservanza dei regolamenti comunali, ai sensi dell'art 7/bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività.

ART. 29. IMPIANTI ELETTRACUSTICI DI LOCALI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE, DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI

I titolari di locali di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e pubblici esercizi con intrattenimento musicale che non sono in possesso dell'autocertificazione prevista dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, sono puniti con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 (art. 10, Legge 26 Ottobre 1995 n. 447) e con la sospensione dell'esercizio dell'attività, fino a che non sia stato adempiuto al disposto del D.P.C.M. anzidetto.



ART. 30. SCHIAMAZZI E RUMORI MOLESTI

Chiunque provoca rumori molesti in maniera tale da arrecare disturbo è punito ai sensi dell'articolo 659 del codice penale. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Locale.

Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la violazione delle prescrizioni previste nel Regolamento di Polizia Urbana vigente è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 250,00 ai sensi dell'art 7 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.



8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le presenti norme si applicano in ottemperanza alla normativa di settore ed in conformità con i Regolamenti comunali vigenti. Qualsiasi prescrizione delle presenti norme che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.

9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa comunitaria

- Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

Normativa nazionale

- Codice Penale Italiano, art. 659
- Codice Civile Italiano, artt. 844 e 2043
- Circolare Ministeriale 22/05/67 N. 3150 “Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici degli edifici”
- DM 18/12/75 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”
- DPCM 01/03/91 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”
- Legge 26/10/95, N. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
- DM 11/12/96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”
- DM 31/10/97 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”
- DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
- DPCM 05/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
- DPR 11/12/97, N. 496 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”
- DM 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”
- DPCM 31/03/98 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, primo comma, lettera b), e



dell'art. 2, sesto, settimo e ottavo comma, della legge 26 ottobre 1994, N. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»

- DPR 18/11/98, N. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”
- DPCM 16/04/99, N. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”
- DM 20/05/99 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”
- DPR 09/11/99, N. 476 “Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496 concernente il divieto di voli notturni”
- DM 03/12/99 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”
- DM 29/11/00 “Criteri per la predisposizione, da parte della società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”
- DPR 03/04/01, N. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447”
- DM 23/11/01 “Modifiche dell’allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”
- Legge 31/10/03, N. 306 “Delega al governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall’inquinamento acustico”
- DPR 30/03/04, N. 142 “Disposizioni per il contenimento per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”
- DM 01/04/04 “Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale”
- Circolare Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 06/09/04 “Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali”
- D. Lgs 17/01/05 N. 13 “ Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari”
- D. Lgs 19/08/05, N. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”



- DPR 19/10/11 N.227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013)”

Normativa Regione Lombardia

- LR 14/08/99, N. 16 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Arpa”
- LR 10/08/01, N. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”
- DGR 16/11/01, N. 7/6906 “Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” articolo 15, comma 2, e della Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico” articolo 10, comma 1 e comma 2”
- DGR 08/03/02, N. 7/8313 “Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull’inquinamento acustico» e Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»”
- DGR 02/07/02, N. 7/9776 “Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull’inquinamento acustico» e Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione del documento «Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della Classificazione Acustica del territorio comunale»”
- DGR 01/10/02, N. 7/10556 “Approvazione dello schema di Convezione tra la Regione Lombardia e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente per la realizzazione degli interventi denominati «Presidio tecnico regionale rumore aeroportuale» e «Predisposizione delle curve di isolivello per Linate, Malpensa, Orio al Serio», nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia sottoscritto il 2 febbraio 2001”
- DGR 13/12/02, N. 7/11582 “Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del Comune”
- DGR 23/04/04, N. 7/17264 “Bando per l’assegnazione e l’erogazione ai Comuni dei contributi a fondo perduto per la predisposizione della Classificazione Acustica in attuazione dell’art. 17, comma 1 della L.R. 10 Agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico»”
- DGR 17/05/04, N. 7/17516 “Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle Autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione delle L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003. Ob. 3.10.9 – Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali”
- DGR 10 gennaio 2014 - n. X/1217 “Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d’impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi.



Modifica ed integrazione dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313"

Disposizioni ARPA LOMBARDIA

- Linee guida del 03/05/2004 "Inquinamento acustico; norma, procedure e prassi per il controllo ambientale".